

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

DE SAINT-BON. Domando la parola per un fatto personale.

Io non voglio dire altro, se non che protesto di avere per il Consiglio di Stato e per gli altri Consigli costituiti il massimo rispetto possibile; e l'aver detto che non se ne intendono in materia di pesca, non mi pare che sia stato un mancare di rispetto verso di loro. Del rimanente lascio giudice la Camera e non dico altro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi spiace che l'onorevole Cavalletto abbia creduto che io avessi preso quasi in mala parte le sue osservazioni.

Io le ho accettate per quanto rispondevano all'ordine d'idee alle quali è informato il progetto; solamente non ho potuto accettare il pensiero della pluralità dei regolamenti.

Se questo pensiero non c'era nelle sue parole, poichè mi pare che egli mi accenni che davvero non ci fosse, allora pare che in sostanza noi siamo d'accordo in ciò che i corpi tecnici e le singole amministrazioni vogliono essere armonizzate nella compilazione dei regolamenti e nell'applicazione delle leggi.

Venendo all'onorevole Saint-Bon, io non devo che rimettermi a quanto ha testè rilevato l'onorevole collega della marina.

Il dubbio che sollevava l'onorevole Varè, della possibile collisione della legge presente col progetto di Codice della marina mercantile, è interamente dileguato; il pensiero è netto; la pubblica amministrazione dell'agricoltura e commercio ha il compito di sovrintendere alla formazione delle leggi e dei regolamenti, e non, come sosterebbe l'onorevole Saint-Bon, nella parte puramente teorica.

Il formare i regolamenti, il vigilare per l'unità della loro applicazione ed osservanza non è semplicemente affermare un principio, ma condurre una amministrazione.

La differenza dove comincia? Comincia nel punto delle garanzie per l'esecuzione delle leggi. Ebbene, mentre l'articolo 21 del progetto di legge votato dalla Camera escludeva del tutto l'opera della marina per la pesca di fiume e di lago, l'articolo 20 diceva così:

« La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla marina reale, agli agenti semaforici, agli agenti delle capitanerie dei porti, alle guardie doganali e ad ogni altro agente della forza pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto. »

Dunque è tutto un sistema di esecuzione, il quale è completato da diversi rami della pubblica amministrazione: c'è l'amministrazione della marina, come c'è quella dei lavori pubblici, come c'è quella

dell'interno per quanto riguarda la pubblica sicurezza.

Vuol dire in conseguenza che la marina farà i suoi regolamenti, che possano stabilire dei vincoli per la libertà in opposizione alla legge? Ma tutt'altro! Vorrà dire solamente che le conoscenze che ha la marina, che le forze di cui dispone saranno messe a contribuzione per la retta esecuzione della legge.

Finalmente farò una osservazione.

L'onorevole De Saint-Bon crede che quando si fanno delle leggi si abbia ad essere tecnici, e solamente tecnici per farle.

Mi scusi, la legge non è altro che la determinazione di un rapporto di facoltà e di doveri; dunque ci vuole anzitutto la scienza delle leggi e la scienza degli interessi e delle relazioni sociali; ci vogliono è vero, gli operai tecnici per aiutare i legislatori, per la bontà del concepimento, pella condotta, ed applicazione della legge, ma prima di tutto ci vogliono dei legislatori; ci possono essere benissimo dei marinai fra questi legislatori, ma, se sono tali, debbono, volendo fare leggi, essere assolutamente buoni legislatori, vale a dire devono essere giuristi, e devono conoscere tutto il meccanismo delle cose sociali. Infatti non si tratta nella legge che ci occupa che di valutare l'indole e il limite del diritto di libertà e di proprietà dei cittadini, e fissare in conseguenza la cerchia e il tenore dei rispettivi diritti e doveri. Quanto ai particolari questa è opera solamente regolamentare.

Ora nei regolamenti, lo ripeto, tutte le notizie, le informazioni, e se occorre, le inchieste saranno somministrate e fatte; e la marina concorre anche a dare un forte contingente, ma da tale concorso alla conclusione che la competenza abbia ad essere e come concetto giuridico, e come concetto amministrativo, e come fatto industriale esclusivamente di un ramo di amministrazione tecnica, e di quella amministrazione che propriamente è rivolta al mezzo tecnico della navigazione, c'è tale distanza che io sono convinto che, se l'onorevole De Saint-Bon vi tornerà a riflettere, non si discosterà dall'avviso di tutti gli altri colleghi che mostrarono fin qui diverso opinamento dal suo.

CARBONELLI, *relatore*. Come relatore mi trovo nell'obbligo di riassumere la discussione finora avvenuta, ed indicare, secondo il mio debole avviso, cioè che non risponde al concetto generale della legge.

Fino dal 1861 il Governo si è creduto nell'obbligo di presentare di tempo in tempo progetti di legge per regolare la pesca, ma per aver voluto